

# COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI

Provincia di L'AQUILA

T. A. S. I.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

versamento 2° rata anno 2014

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);  
Visto il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 24 giugno 2014 n. 89;  
Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;  
Visto il decreto legge 9 giugno 2014 n. 88;

**Vista la deliberazione Consiliare n. 13, in data 24.07.2014, ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.**

## SI INFORMA

**che entro il 16 dicembre 2014 deve essere effettuato il versamento del saldo del tributo sui servizi indivisibili (TASI) dovuto per l'anno 2014;**

**SONO** soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ed aree edificabili come definite ai fini dell'IMU;

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**ABITAZIONE PRINCIPALE** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**PERTINENZE** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

**LE ALIQUOTE approvate dal C.C. con delibera n. 13 del 24-07-2014 sono:**

aliquote per mille	Tipologia dell'immobile
1,00	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni
1,00	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze comprese le unità immobiliari assimilate per legge o per regolamento ai fini IMU o per le quali è prevista per legge l'esenzione IMU
0,50	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,80	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D1
0,00	Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 a condizione che vi si svolga un'attività
0,50	Fabbricati classificati nel gruppo catastale C3 e D, escluso i D1, a condizione che vi si svolga un'attività

**DETRAZIONE:** dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 40,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. **Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.**

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
1. La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
2. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore definito ai fini dell'IMU	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

## MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi.

**CODICE CATASTALE DEL COMUNE H772**

Codici TASI per il versamento del tributo con F24	Codici Tributo
TASI su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI per le aree fabbricabili	3960
TASI per altri fabbricati	3961

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del servizio tributi è aperto il **II e IV GIOVEDI' del mese ore 09:00-13:00**  
tel. 0863-86336- fax 0863-867955.

Dalla residenza comunale, li 01.12.2014

Il Responsabile del servizio